



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto:Regolamentazione della sosta in via Trento all'altezza del civ. 26 a Mestre – Venezia. Istituzione di uno stallo di sosta per operazioni di carico e scarico

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza n.77/2014 sono stati eliminati gli stalli di sosta di carico e scarico collocati in via Trento;
- in via Trento sono presenti diverse attività commerciali;

Considerato che:

- Attualmente la sosta lungo via Trento, tra via Monte San Michele ed il sottopasso ciclo pedonale, non risulta regolata né tariffata;
- le attività commerciali di vendita presenti lungo il tratto di via Trento, necessitano di uno stallo specializzato;
- il Servizio Sportello Mobilità Terrestre ai fini di una idonea regolamentazione della circolazione in via Trento, in data 12/04/2024,ha inoltrato richiesta di parere al Corpo di Polizia Locale;
- Servizio Sportello Mobilità Terrestre ai fini della regolamentazione della sosta ha inoltrato richiesta di parere sulla fattibilità degli stalli lungo via Trento, all'altezza del civ.26, al Servizio Viabilità e Manutenzione Terraferma;

Riconosciuto che ai sensi del vigente Dlg.285/1992 e s.m.i. art. 7 comma 1 lettera d) e g) lo stallo per operazioni di carico/scarico è da riservare a veicoli immatricolati per il trasporto di cose;

Valutato di poter accogliere l'istanza del Corpo della Polizia Locale, pervenuta in data 15/04/2024;

Visti:

- la comunicazione pervenuta dal Servizio Viabilità e Manutenzione Terraferma, il data 14/05/2024, relativa alla possibilità di istituire sei(6) stalli di sosta a righe bianche;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. ra Rosalba D'Ambrosio
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. istituire in via Monte San Michele all'incrocio con via Trento, uno stallo di sosta per operazioni di carico e scarico merci, riservato ai veicoli immatricolati in categoria N , regolamentato con disco orario 30 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.**
- 2. nelle restanti fasce orarie vige la regolamentazione della sosta disposta già per le contigue aree di sosta a pagamento;**
- 3. Istituire sei stalli di sosta a disco orario 60' lungo via Trento dell'intersezione con via San Michele e fino al civ.28/C, attraverso segnaletica orizzontale dedicata che non sia posizionata a meno di 1,50 metri dal lato degli edifici esistenti;**

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*